



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
51^ Seduta
Giovedì 10 maggio 2018

Deliberazione n. 299 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...


IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 16 maggio 2018

IL SEGRETARIO
(Aw. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 299 del 10 maggio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RAFFORZAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5
DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 18 (ACCOGLIENZA
DEI RICHIEDENTI ASILO, DEI RIFUGIATI E SVILUPPO SOCIALE,
ECONOMICO E CULTURALE DELLE COMUNITÁ LOCALI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 2018.

Reggio Calabria, 15 maggio 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)



RELAZIONE

La Regione Calabria con l'approvazione della legge regionale 18/2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è stata la prima, tra le Regioni italiane, a dotarsi di una legge di promozione dell'accoglienza e dell'inserimento dei rifugiati sul territorio coniugandolo allo sviluppo socio-economico delle comunità locali.

La crescente pressione migratoria degli ultimi tempi, figlia del particolare momento di crisi internazionale che coinvolge molti paesi del Nord- Africa e dell'Africa Sub-Sahariana, spinge molti stranieri a fuggire dal proprio suolo natio perché si sentono perseguitati o comunque non più protetti, essi stessi e le loro famiglie, nei paesi di origine e ad imbarcarsi, spesso con mezzi di fortuna, per raggiungere le coste italiane in generale e calabresi in particolare. Da tempo, la normativa comunitaria sostiene, attraverso una politica comune ed un regime europeo comune in materia di asilo, l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Unione europea. Ora, scopo principale della normativa comunitaria, e di conseguenza della normativa statale, non è solo quello di assicurare di applicare criteri comuni a livello europeo per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, ma anche quello di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri; pertanto, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito della normativa regionale vigente, il rafforzamento del Comitato dei garanti, riconoscendogli ulteriori funzioni al fine di una più efficace tutela dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale e umanitaria, concorrendo alla tutela del diritto d'asilo e favorendo più efficaci interventi per l'accoglienza, l'integrazione sociale e la tutela di questi ultimi nonché dei loro familiari.

Per questo motivo, in coerenza con il programma di Governo regionale, che ha come obiettivo quello di fare della Calabria, crocevia di culture e civiltà, una terra di accoglienza e solidarietà, con la presente legge si punta a rafforzare i compiti del Comitato dei garanti, di cui alla legge sull'accoglienza regionale, al fine di consolidare la consapevolezza che gli stranieri perseguitati nei propri paesi di origine sono soggetti titolari di diritti umani di cui la Regione Calabria vuole promuoverne il pieno rispetto. Ricordiamo che la Regione, a norma di Statuto, "ispira la sua azione..." anche "al raggiungimento... del pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale".

Il testo che segue individua ulteriori compiti essenziali al neo denominato Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati per un più fattivo raggiungimento degli obiettivi statutari precedentemente evidenziati. Tali compiti



Consiglio Regionale della Calabria

sono: la vigilanza sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali e delle convenzioni internazionali di tutela e di richiedenti protezione internazionale.

Fondamentale per l'operatività del Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati è che la Regione sottoscriva specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei rifugiati, al fine di instaurare forme di collaborazione e attivare, all'interno delle strutture e dei servizi, strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale.

La presente legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1 novella la l.r. 18/2009, integrandola con l'articolo 1 bis, rubricato "Destinatari", che, al fine di chiarire il settore di intervento del Comitato dei garanti, esplicita i soggetti destinatari della presente legge, quali:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ed i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale;
- b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
- c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.

L'articolo 1, comma 2, reca 4 lettere: le lettere a) e b) attengono, rispettivamente, alla modifica della rubrica dell'articolo con l'aggiunta della locuzione "dei richiedenti asilo e dei rifugiati" che determina una nuova denominazione del Comitato dei garanti in coerenza con i nuovi compiti; con la modifica operata dalla lettera c) si novella il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2009 con l'inserimento del comma 1-bis e del comma 1-ter sia al fine di estendere le funzioni del Comitato dei garanti con quelle utili al rafforzamento della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale, sia per prevedere una relazione che il Comitato deve presentare annualmente al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche impiegate nel settore; la relazione viene, quindi, recepita dalla Conferenza regionale, prevista dall'articolo 3, convocata annualmente dal Presidente della Giunta per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore; mentre, infine, con la lettera d) si aggiunge il comma 6 che reca la possibilità di promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.





RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva.

Si allega alla presente legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinamentali	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa. A tal proposito si evidenzia che le attività assegnate a tale comitato declinate al comma 2 lettera c) dell'articolo 1, sono nella totalità non idonee a produrre oneri ove si consideri che consistono in attività di vigilanza, di segnalazione alle autorità competenti, di emissione di pareri, di denuncia, di accoglimento di segnalazione. E quand'anche si dovesse trattare, nello specifico, delle modalità di svolgimento delle attività indicate al punto b) connesse alla diffusione della conoscenza dei diritti e delle prerogative, esse avverrebbero attraverso l'uso gratuito della rete telematica.



Consiglio Regionale della Calabria

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1
(Modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis
(Destinatari)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;

c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.”.

2. All'articolo 5 della l.r. 18/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;

b) al comma 1, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:



Consiglio Regionale della Calabria

“1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:

a) vigila sull’applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull’attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;

b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;

c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;

d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;

g) raccomanda l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 3.”

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 9 pagine.
Reggio Calabria, 16 maggio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)